



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 83 DEL 12 SETTEMBRE 2020**

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Modifica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 82 DEL 09.09.2020 - Revoca delle
misure restrittive temporanee previste per il Comune di Civita d'Antino**

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74 - e, in particolare:

- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che *“Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante *“ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;

ATTESO CHE IL Gruppo Tecnico Scientifico Regionale (di seguito GTSR) siccome istituito con D.G.R. n.139/2020, adito dal Direttore del Dipartimento Sanità in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologia dell'area peligna, che interessa una serie di comuni limitrofi a Sulmona e, dunque, in area geografica utile a rendere probabile un'impennata di contagi da covid-19, ha rilevato – negli incontri del 07.09.2020 e del 08.09.2020 e ad esito della disamina dei dati epidemiologici elaborati dal Dipartimento Sanità e dalla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila – come effettivamente l'attivazione di catene di trasmissione ed il conseguente trend in crescita su tutta la vallata evidenzia un'ampia diffusione del virus, caratterizzata dall'aumento del numero di focolai attivi, nonché dalla contestuale espansione di focolai esistenti ed ha proposto una serie di misure restrittive per i comuni del perimetro della Valle Peligna;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 09.09.2020 recante “Nuove disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Misure restrittive temporanee per i Comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d'Antino, Pettorano sul Gizio e Sulmona” con la quale, alla luce di quanto sopra indicato e della situazione epidemiologica evidenziata, in condivisione di quanto assunto dal GTSR è stata disposta :

- al punto 1 - l'attuazione delle seguenti misure restrittive nei Comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d'Antino, Pettorano sul Gizio, Sulmona:
 - obbligo mascherine anche all'aperto h24;
 - accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo necessario all'acquisto/consumazione del bene;
 - divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
 - chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali (negozi, alimentari, bar etc) ;
 - obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
 - divieto di pratica degli sport da contatto.
- Al punto 2 - l'applicazione delle misure restrittive di cui al precedente punto 1 dalla data della medesima ordinanza e per il termine di giorni 7;

ATTESO che con nota del Comune di Civita d'Antino (AQ) prot. N. 3979 del 10/09/2020, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale ha attestato che *“(omissis) – dal 30 luglio 2020, presso la struttura di accoglienza Antinium s.r.l., sono stati trasferiti 16 migranti da Lampedusa e, a seguito di controlli sanitari, alcuni di loro sono risultati positivi al COVID-19;OMISSIS... la struttura (Antinium s.r.l.) non si trova nei pressi di Civita capoluogo ma a una distanza di circa 10 km in Contrada Roscia, posto isolato rispetto anche alle altre frazioni; i migranti arrivati il 30 luglio c.a. sono in isolamento da oltre un mese e stanno seguendo le indicazioni della ASL e della Prefettura, gli stessi non hanno mai avuto contatti con persone residenti nel paese;....(omissis)”*;

VISTO il Report 17 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dal Gruppo di lavoro Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato del MdS-ISS – con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 aggiornati all'8 ^ settembre, siccome inviato dal Ministero in data 11 settembre 2020;

ATTESO che il predetto report attesta che :

“(omissis) “...si osserva un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-Cov-2, sebbene inferiore a quello di altri paesi della stessa area geografica. Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero...rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico..... La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente ad infezioni contratte nella seconda decade di agosto 2020, conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento ”;

DATO ATTO che l'indicatore 3.5 del Report valuta al punto 3.5.1 il Numero di focolai di trasmissione attivi (pari a n. 56 nella settimana di riferimento a fronte di n. 35 nella settimana precedente) e al punto 3.5.2 il Numero di nuovi focolai di trasmissione (pari a n. 29 nella settimana di riferimento a fronte di n. 20 nella settimana precedente);

PRECISATO che dei n. 56 focolai attivi a livello regionale , ben n. 39 sono ubicati nella ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila ed, in particolare, n. 24 nei Comuni di Bugnara, Lucoli, Pettorano sul Gizio e Sulmona ma nessun focolaio attivo nel Comune di Civita d'Antino;

ATTESO che il punto 3 della citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 09.09.2020 prevede espressamente che le misure restrittive di cui alla medesima OPGR “...potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica...” ;

RITENUTO pertanto, alla luce della predetta approfondita valutazione epidemiologica e di quanto attestato dal sindaco del Comune di Civita d'Antino relativamente alla mancanza di nuovi focolai sia nel CAS istituito che a “setting” familiare”, di disporre, limitatamente al Comune di Civita d'Antino e con decorrenza dalla data della presente ordinanza, la revoca delle misure restrittive di cui al punto 1 della OPGR n. 82 del 09.09.2000 che, ad ogni buon conto, si vanno di seguito ad elencare:

1. obbligo mascherine anche all'aperto h24;
2. accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo necessario all'acquisto/consumazione del bene;
3. divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
4. chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali;

5. obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
6. divieto di pratica degli sport da contatto;

SENTITO il gruppo Tecnico Scientifico Regionale (GTSR) in data 11 settembre 2020 ed acquisito in merito il parere favorevole;

RITENUTO altresì, al fine fondamentale di mantenere nella popolazione del Comune interessato, così come dei Comuni di tutto il territorio regionale, una elevata consapevolezza circa la potenziale pericolosità della situazione epidemica e l'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. di revocare, nei confronti del Comune di Civita d'Antino, le sottoelencate misure restrittive come ordinate nella OPGR n.82 del 9 settembre 2020 :
 - obbligo mascherine anche all'aperto h24;
 - accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo necessario all'acquisto/consumazione del bene;
 - divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
 - chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali;
 - obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
 - divieto di pratica degli sport da contatto.
2. la revoca delle misure restrittive di cui al precedente punto 1, come disposte nella OPGR n. 82 del 9 settembre 2020, decorre a far data dalla presente ordinanza;
3. ulteriori e diverse determinazioni potranno essere assunte a seconda dell'andamento della situazione epidemica sentito il GTSR;
4. Di richiamare l'attenzione delle Autorità Sanitarie Locali di tutti Comuni del territorio regionale sulle necessarie attività di informazione, di monitoraggio e controllo del rispetto di tutte le misure di protezione individuale e di distanziamento necessarie a ridurre il rischio di trasmissione;
5. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
6. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute

Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)